



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>  
email:info@cattolica.net



## IL SINDACO

ORDINANZA N. 66 del 29 aprile 2020

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA ALLA RIPRESA DEI MERCATI SETTIMANALI NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DI CUI AL PUNTO 1 LETT. F) DELL'ORDINANZA APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.66 DEL 22/04/2020 E ALL'EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO**

## IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i successivi D.P.C.M dell'08, 9, 11, 22 marzo e 1<sup>^</sup> aprile 2020 con i quali sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e del 3 aprile 2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020 n.19 con il quale sono state impartite ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;

Viste le Ordinanze approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in data 11, 22, 24 aprile 2020 rispettivamente n.61, 66 e 69;

Vista l'Ordinanza approvata con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.66 del 22/04/2020 ad oggetto "*Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020.*" ed in particolare:

- il punto 1 lett. f) che stabilisce che "***restano sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. E altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei***

**punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.**

- il punto 2 lett. d) che stabiliva che "per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e per il Capoluogo di Medicina e la frazione di Ganzanigo a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020: [...] d) si applicano le disposizioni relative ai mercati previste dal precedente punto 1 lett. F).";

Vista l'ulteriore ordinanza approvata con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.69 del 24/04/2020 che al punto 5 ha stabilito che nei territori della provincie di Rimini a far data dal 27 aprile 2020, cessano di produrre effetti tutte le disposizioni riguardanti le misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 maggiormente restrittive rispetto a quelle dettate per il restante territorio regionale disposte con le ordinanze 3 aprile 2020 a firma del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Emilia-Romagna, e con le ordinanze approvate con i decreti del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell'11 aprile 2020 e n. 66 del 22 aprile 2020;

Considerato che per i mercati rimangono applicabili le indicazioni stabilite al punto 1 lett. f) dell'Ordinanza approvata con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.66 del 22/04/2020;

Considerato che sul territorio comunale si svolgono i seguenti mercati in cui vi sono posteggi destinati ed utilizzati per la vendita di prodotti alimentari:

- mercato settimanale estivo del sabato di P.zza De Curtis
- mercato agricolo del mercoledì di P.zza Po;

Considerato che per il mercato agricolo del mercoledì di P.zza Po è in essere una convenzione tra il Comune e le seguenti Associazioni di Categoria "Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Rimini" e "Federazione Provinciale Coldiretti di Rimini";

Ritenuto che, alla luce di quanto stabilito al punto 1 lett. f) dell'Ordinanza approvata con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.66 del 22/04/2020, sia possibile effettuare i mercati solo ed esclusivamente con posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari e solo se svolti in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 ossia:

- punto 1 – mantenimento in di tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  - punto 4 – ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  - punto 5 - utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento personale;
  - punto 7 lett. c) – accesso regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità, per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lett. b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita
  - punto 8 – informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa;
- e l'adozione di misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Ritenuto necessario approvare un "Disciplinare gestionale" nel quale indicare le misure gestionali da rispettare come condizione imprescindibile per l'effettuazione del mercato;

Visto il parere favorevole espresso sul "Disciplinare gestionale" da Confcommercio FIVA e da Confesercenti ANVA per il mercato settimanale del sabato, come risulta dalla nota pervenuta in data 29/04/2020;

Considerato che prima dell'inizio del mercato settimanale del sabato, il "Disciplinare gestionale" verrà fatto sottoscrivere a tutti gli operatori che parteciperanno al mercato;

Considerato che prima dell'inizio del mercato agricolo del mercoledì, il "Disciplinare gestionale" verrà fatto sottoscrivere alla "Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Rimini" e alla "Federazione Provinciale Coldiretti di Rimini" ;

Valutato di consentire, alle condizioni stabilite dal "Disciplinare gestionale", l'effettuazione:  
- del mercato settimanale estivo del sabato che si svolge in P.zza De Curtis a far data dal 03/05/2020;  
- del mercato agricolo del mercoledì di P.zza Po a far data dal 06/05/2020;

Visto quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente dell'11 aprile 2020 al punto 1) lett. I) che recita: "sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme";

Ritenuto di consentire, in questo periodo emergenziale in cui vige il divieto per i congiunti di accedere ai cimiteri, la collocazione sulla tomba dei defunti fiori, con modalità idonee a consentire il rispetto di tutte le indicazioni regionali volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19;

Ritenuto di stabilire che i congiunti possano ordinare, dai vari commercianti del settore, fiori da collocare sulle tombe dei propri cari e che i fiorai possano effettuare il posizionamento dei fiori sulla tomba del defunto previa prenotazione da effettuarsi contattando il custode del cimitero al numero di telefono 348/0076002, nei giorni da martedì a domenica compresa, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

Visto il punto 4 dell'Ordinanza Sindacale n.64 del 25/04/2020 che stabilisce che, fino al 3 maggio 2020 sono chiusi al pubblico i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico;

Ritenuto di derogare a quanto previsto al punto 4 dell'Ordinanza Sindacale n.64 del 25/04/2020 stabilendo che i servizi igienici siti in zona porto possono essere utilizzati dai pescatori;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

## **AVVERTE**

1. che l'Amministrazione Comunale è intenzionata a riprendere:  
- il mercato settimanale estivo del sabato che si svolge in P.zza De Curtis a far data dal 02/05/2020, consentendo la partecipazione ai soli concessionari di posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di tipo A) autorizzati ad operare nel medesimo mercato nel settore merceologico alimentare;  
- il mercato agricolo del mercoledì di P.zza Po a far data dal 06/05/2020;

2. che l'Amministrazione Comunale intende definire modalità per la consegna di fiori sulla tomba dei propri defunti e intende derogare a quanto previsto al punto 4 dell'Ordinanza Sindacale n.64 del 25/04/2020, stabilendo che i servizi igienici siti in zona porto possono essere utilizzati dai pescatori;

## **ORDINA**

1.1. al fine di dare attuazione a quanto disposto dal punto 1 lett. f) dell'Ordinanza approvata con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.66 del 22/04/2020:

## **CON RIFERIMENTO AL MERCATO SETTIMANALE ESTIVO DEL SABATO DI P.ZZA DE CURTIS**

- che possono partecipare al mercato solo ed esclusivamente i posteggi destinati e utilizzati per la vendita dei prodotti alimentari, ossia i concessionari di posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di tipo A) autorizzati ad operare nel medesimo mercato nel settore merceologico alimentare;
- agli operatori commerciali ammessi a partecipare al mercato, di disporsi sull'area mercatale con le modalità indicate nella planimetria allegata al presente atto (allegato A);
- di sospendere le operazioni di spunta (conseguentemente non possono essere ammessi a partecipare al mercato i produttori agricoli in quanto non concessionari di posteggio);
- di non conteggiare l'assenza agli operatori che non parteciperanno alle giornate di mercato che si svolgeranno con le modalità indicate dalla presente ordinanza;
- che per l'avvio del mercato il "Disciplinare gestionale" allegato al presente atto (allegato B), nel quale sono indicate le misure gestionali/operative da rispettare come condizione imprescindibile per l'effettuazione del mercato, dovrà essere sottoscritto dagli operatori partecipanti;

## **CON RIFERIMENTO AL MERCATO AGRICOLO DEL MERCOLEDÌ DI P.ZZA PO**

- che possono partecipare al mercato agricolo massimo sei produttori agricoli individuati dalla Coldiretti e dalla CIA;
- che per l'avvio del mercato dovrà essere sottoscritto da "Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Rimini" e dalla "Federazione Provinciale Coldiretti di Rimini" il "Disciplinare gestionale" allegato al presente atto (allegato B) nel quale sono indicate le misure gestionali/operative da rispettare come condizione imprescindibile per l'effettuazione del mercato. A tale disciplinare verrà allegata planimetria dal quale potrà essere desunto il posizionamento dei posteggi da rispettare;

Sono sospesi tutti gli altri mercati ordinari e straordinari, i mercatini e le fiere.

2.1. che le uniche modalità ammesse per la consegna di fiori sulle tombe dei propri defunti sono le seguenti: i congiunti possono ordinare, dai vari commercianti del settore, fiori da collocare sulle tombe dei propri cari; i fiorai potranno effettuare il posizionamento dei fiori sulla tomba del defunto previa prenotazione da effettuarsi contattando il custode del cimitero al numero di telefono 348/0076002, nei giorni da martedì a domenica compresa, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Le operazioni di consegna dei fiori dovranno avvenire nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, con mascherina e guanti usa e getta.

2.2 di derogare a quanto previsto al punto 4 dell'Ordinanza Sindacale n.64 del 25/04/2020 stabilendo che i servizi igienici siti in zona porto possono essere utilizzati dai pescatori;

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma di euro 400, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.689/1981 e ss.mm.ii.;

## **DISPONE INOLTRE**

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
- che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmessa a: Prefettura e Questura di Rimini; Comando Tenenza Carabinieri di Cattolica; Comando Tenenza Guardia di Finanza di Cattolica; Capitaneria di Porto locale; Polizia Locale; SUAP, Geat, Croce Rossa di Cattolica;
- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per Incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della

presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Bologna ed entro 120 gg. Presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;  
- di fare salva l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti maggiormente restrittivi da parte degli organi competenti.

Cattolica, 29/04/2020

**IL SINDACO**  
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)